Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 119° — Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 27 giugno 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 177 DEL 27 GIUGNO 1978:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco n. 174 delle revoche in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 31 marzo 1978, n. 5108/R.

(4820)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1978, n. **296.**

Autorizzazione della spesa di lire 7.000 milioni per il completamento dell'acquedotto consorziale delle Langhe ed Alpi cuneesi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per la concessione alla regione Piemonte di un contributo speciale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'acquedotto consorziale delle Langhe ed Alpi cuneesi.

Detto contributo sarà versato alla regione Piemonte in ragione di lire 2.000 milioni nell'anno finanziario 1978, di lire 2.000 milioni nell'anno finanziario 1979 e di lire 3.000 milioni nell'anno finanziario 1980.

Art. 2.

All'onere di lire 2.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1978 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1978

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 8 giugno 1978, n. **297.**

Provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sfera di applicazione delle norme

Per le ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea, per le quali, a' termini dello articolo 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 493, sono stati disposti finanziamenti per l'ammodernamento e potenziamento, gli interventi finanziari di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, modificata ed integrata dalla legge 29 novembre 1971, n. 1080, ed all'articolo 27, lettera *b*), del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, e successive modificazioni, sono sostituiti, a decorrere dal 1977 e fino al termine stabilito nel terzo comma dell'articolo 15, da sovvenzioni annue da determinare secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.

Spese di esercizio finanziate dalla sovvenzione dello Stato; quote patrimoniali

La sovvenzione annua da accordare ai sensi della presente legge è diretta a promuovere la gestione dei servizi ferroviari in condizioni di equilibrio economico attraverso il finanziamento di una parte delle spese di esercizio determinato ai sensi dei successivi articoli, con inclusione degli oneri di cui agli articoli 6 e 7 nonché delle quote annue finanziarie e patrimoniali già indicate sotto le lettere *c*), *d*) ed *e*) dell'articolo 6 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Il pagamento della sovvenzione può essere in tutto o in parte sospeso nei casi previsti dall'articolo 203 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Art. 3.

Revisione annua parametrica della sovvenzione di esercizio

Per ciascuna delle ferrovie di cui all'articolo 1 la quota parte della sovvenzione annua relativa alle spese di esercizio — non coperte da introiti — è stabilita annualmente con revisione parametrica a decorrere dal 1977 in base ai seguenti elementi:

a) importo convenzionale di base delle spese di esercizio determinato con riferimento a quelle verificatesi nell'anno 1975, revisionando gli oneri di tale anno al fine di valutarne l'ammontare con riguardo ad una razionale, efficiente ed economica gestione, tenute presenti possibili comparazioni con analoghi oneri di aziende similari;

b) incidenze percentuali della spesa di personale e del complesso delle rimanenti componenti la spesa di esercizio, rispetto all'importo convenzionale di cui alla precedente lettera *a*).

I coefficienti annuali di variazione dei costi per la revisione parametrica saranno determinati, secondo modalità da definire con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14, facendo riferimento: per la spesa di personale, ad un organico-tipo ed alla media ponderale annua dei costi di retribuzione globale lorda valutati convenzionalmente al terzo scatto di anzianità; per il complesso delle rimanenti componenti della spesa di esercizio, a voci fondamentali e relativi costi unitari.

Art. 4.

Variazioni dell'importo convenzionale di base

Qualora nel corso di un anno intervengano modifiche nei programmi di esercizio oppure nell'organico del personale o in altri elementi fondamentali, ritenute ammissibili dal Ministero dei trasporti, d'intesa con il Ministero del tesoro, l'importo base convenzionale delle spese di esercizio di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3 è corrispondentemente modificato.

Art. 5.

Incentivazione; penalizzazione

Qualora, a parità di programmi di esercizio, si determinino aumenti di unità di traffico, e/o riduzione negli organici del personale, potrà essere riconosciuto al concessionario un decimo della parte differenziale della minor sovvenzione.

L'ammontare della sovvenzione al netto dell'eventuale incentivazione di cui al primo comma, ed al lordo degli oneri di cui agli articoli 7 ed 8, non potrà comunque superare l'importo del relativo disavanzo risultante dal conto economico di esercizio aziendale, tenuto per i servizi sovvenzionabili, regolarmente approvato.

Qualora, invece, si determinino, per due anni consecutivi, riduzioni di unità di traffico non obiettivamente giustificate i cui minori introiti non trovino compensazione in corrispondenti minori costi per riduzione dei programmi di esercizio e/o delle prestazioni del personale, la sovvenzione da accordare potrà essere ridotta di un importo non superiore a due decimi della parte differenziale relativa al maggiore intervento.

Al terzo anno consecutivo il concessionario incorrerà di diritto nella decadenza della concessione.

Art. 6.

Spese imprevedibili per eventi di carattere eccezionale

Le spese imprevedibili che l'azienda sostiene a seguito di eventi di carattere eccezionale per la riparazione di danni causati da forza maggiore e per lavori e forniture straordinari o a seguito di decisioni giurisdizionali, concorrono alla determinazione della misura della sovvenzione di esercizio dell'anno in cui le spese stesse sono state sostenute, purché preventivamente autorizzate dal Ministero dei trasporti.

Art. 7.

Oneri finanziari originati dalle perdite di esercizio

Ove, nell'anno in esame, l'azienda abbia sostenuto oneri finanziari connessi con le perdite di esercizio, gli stessi concorrono alla determinazione dell'ammontare della sovvenzione nei limiti che i disavanzi di cassa medi mensili, risultanti da quelli annui valutati ai sensi degli articoli 2 e 6, rendono ammissibili sulla base del tasso medio ponderato non eccedente, comunque, quello previsto dal cartello interbancario.

Art. 8.

Validità della sovvenzione annua, relativa corresponsione trimestrale, vincolo per la quota destinata alla manutenzione.

La sovvenzione definitiva determinata per un anno è liquidabile, provvisoriamente, per il periodo successivo — salvo detrazione della quota riferita a spese non ricorrenti di cui agli articoli 6 e 7 — sino all'aggiornamento della stessa in base agli elementi di cui allo articolo 3.

La corresponsione delle sovvenzioni in atto avviene a trimestralità posticipate la cui liquidazione è disposta in tempo utile da parte del Ministero dei trasporti direttamente a favore del concessionario esercente. Eventuali riduzioni per i casi previsti nel secondo comma dell'articolo 2 saranno operate a carico della successiva trimestralità.

La quota di sovvenzione destinata alla copertura delle spese di manutenzione è versata in apposito conto corrente di tesoreria intestato al concessionario esercente con vincolo in favore dell'Ufficio provinciale MCTC, avente sede nel capoluogo della regione in cui la ferrovia si svolge, che provvede allo svincolo in relazione ai lavori ed approvvigionamenti eseguiti o da eseguire.

Art. 9.

Norme transitorie

Per il periodo di tempo intercorrente tra l'ultima sovvenzione annua, accordata ai sensi delle disposizioni in vigore precedentemente alla presente legge, ed il 31 dicembre 1976, allo scopo di ristabilire l'equilibrio economico delle aziende interessate, si provvede:

a) per le aziende non ancora pervenute alla terza revisione della sovvenzione di esercizio, ad accordare la successiva revisione della sovvenzione in atto ai sensi della legge 2 agosto 1952, n. 1221, integrata e modificata dalla legge 29 novembre 1971, n. 1080;

b) per le aziende già pervenute alla terza revisione della sovvenzione ai sensi della pedetta legge n. 1080 del 1971. ad accordare una integrazione alla sovvenzione in atto in funzione dei maggiori costi di personale e dell'energia, nonché dei connessi oneri finanziari e degli effettivi introiti.

Per il 1977 restano confermate le quote dei fondi di rinnovo che risultano già stabilite all'entrata in vigore della presente legge, in aggiunta alla sovvenzione di cui all'articolo 2.

Per la ferrovia Circumflegrea, i sussidi integrativi di esercizio accordati e da accordare, ai sensi dell'articolo 27, lettera *b*), del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, in relazione alle perdite riferite al periodo anteriore al 1977, tenendo luogo della sovvenzione annua di esercizio, non sono ripetibili, in deroga all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338. Quelli accordati per gli esercizi decorrenti dal 1977 sino a quando non sarà data applicazione alla presente legge, saranno recuperati a carico della sovvenzione accordabile dal 1977.

In attesa che siano espletate le istruttorie per i provvedimenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma, il Ministero dei trasporti è autorizzato a concedere acconti annui, per il periodo pregresso, sino al limite massimo annuo del 20 per cento della sovvenzione già accordata per la parte riferibile alla sola perdita di esercizio, importi che saranno recuperati a carico dei successivi interventi.

Art. 10.
Fondo comune per il rinnovo degli impianti e materiale rotabile

A decorrere dal 1978, per il rinnovo o per l'integrazione degli impianti fissi e del materiale rotabile delle ferrovie in regime di concessione ed in gestione governativa è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, un capitolo denominato « fondo comune per rinnovo impianti fissi e materiale rotabile », al fine di coordinare e razionalizzare gli interventi per le ferrovie in questione.

Le spese approvate per ogni singola azienda, al netto di eventuali recuperi, sono finanziate, in via prioritaria, con i fondi di rinnovo disponibili presso l'azienda stessa sino alla quota relativa all'anno 1977 e, per la restante parte, con il fondo comune di cui al primo comma.

L'utilizzazione del fondo comune è stabilita dal Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero del tesoro, sentito il comitato tecnico interministeriale di cui all'articolo 13.

Il materiale rotabile di proprietà sociale, rinnovato o sostituito mediante l'utilizzo dei fondi di rinnovo di proprietà statale, o mediante l'utilizzo del fondo comune, passa integralmente in proprietà dello Stato e, conseguentemente, è riconosciuta al concessionario una quota di ammortamento secca del valore di tale materiale determinato in base a stima stabilita di comune accordo. In caso di dissenso, la stima è rimessa a giudizio di arbitri nominati uno dal Ministero dei trasporti, uno dal concessionario ed il terzo dalle parti stesse o dal presidente del Consiglio di Stato.

La predetta quota di ammortamento deve intendersi in aggiunta a quella già riconosciuta dall'articolo 2 per soli interessi, ai sensi delle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 6 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Analoga quota, la cui valutazione è da stabilire ai sensi del comma precedente, è riconosciuta per il materiale rotabile di proprietà sociale che, pur non interessato a lavori di rinnovamento, sia ceduto in proprietà dello Stato con delibera del competente organo sociale approvata con decreto del Ministro dei trasporti.

Art. 11.
Limitazioni delle spese di esercizio e tariffe

Le tariffe dei pubblici servizi di trasporto ferroviari in regime di concessione debbono essere variate in funzione delle variazioni subite dai costi di esercizio.

Per il biennio 1978-79 l'aumento della spesa corrente delle aziende esercenti ferrovie in regime di concessione — esclusi gli oneri di cui agli articoli 6 e 7 e tenuto conto delle eventuali variazioni previste all'articolo 4 della presente legge — non potrà essere complessivamente superiore al 20 per cento di quella di competenza accertata per il 1977.

L'eventuale maggiore spesa delle aziende stesse per i predetti periodi dovrà essere fronteggiata esclusivamente mediante aumento delle tariffe.

Le tariffe stesse sono approvate dal Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero del tesoro e, a partire dal 1° gennaio 1979, non potranno, comunque, risultare inferiori a quelle praticate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Le agevolazioni tariffarie e le concessioni di viaggio a carattere gratuito debbono essere preventivamente autorizzate dal Ministero dei trasporti.

Art. 12.
Analisi costi-benefici

Le aziende esercenti ferrovie in regime di concessione e le gestioni governative devono effettuare annualmente, e rimettere al Ministero dei trasporti, congiuntamente al bilancio aziendale, un'analisi costi-benefici relativa al servizio da loro espletato.

Art. 13.
Comitato tecnico interministeriale

Per l'applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge, è istituito un comitato tecnico interministeriale la cui composizione sarà stabilita dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14.

Il comitato di cui al comma precedente adotterà le sue deliberazioni sentite le regioni interessate.

L'onere per il funzionamento del suddetto comitato farà carico al capitolo 1554 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.

Art. 14.
Regolamento di esecuzione

Con apposito regolamento di esecuzione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno stabilite le norme di applicazione su proposta del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

Art. 15.
Disposizioni da emanare per il riassetto tecnico-economico delle ferrovie in regime di concessione ed in gestione governativa.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il Governo presenterà un piano per il risanamento tecnico-economico delle ferrovie in regime di concessione o in gestione governativa, tenute presenti le esigenze di inquadramento nel piano generale dei trasporti, previa determinazione, d'intesa con le regioni, delle linee ferroviarie eventualmente da sopprimere, di quelle da sostituire con servizi automobilistici, nonché delle linee ferroviarie da mantenere in esercizio con individuazione di quelle aventi interesse locale e di quelle che possono includersi nella rete esercitata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato la quale, ove necessario, provvederà al loro ammodernamento e potenziamento.

Detto piano dovrà altresì prevedere i tempi di attuazione per la delega amministrativa alle regioni delle funzioni relative alle ferrovie in concessione o in gestione governativa o dichiarate non più utili alla rete primaria nazionale gestita dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I provvedimenti necessari per l'attuazione del piano di cui al primo comma entreranno in vigore il 1° gennaio 1980; da tale data cesserano di avere vigore per

tutte le ferrovie in concessione le disposizioni contenute nella legge 2 agosto 1952, n. 1221, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni di cui all'articolo 27, lettera *b*), del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, ed all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338, relative alla concessione di sussidi integrativi di esercizio.

Alla stessa data del 1° gennaio 1980 viene differito il termine del 30 giugno 1978 previsto dalla legge 24 ottobre 1977, n. 813, per gli interventi a favore della ferrovia Domodossola-Confine svizzero che, per il periodo di proroga, si operano nei limiti indispensabili per assicurare la prosecuzione del servizio e nelle forme già previste dalla predetta legge.

Le ferrovie che abbiano già fruito della terza revisione della sovvenzione, ai sensi della legge 29 novembre 1971, n. 1080, potranno usufruire, per l'esercizio 1979, di acconti sulle future revisioni ed integrazioni della sovvenzione, fino ad un limite massimo del venti per cento della sovvenzione in atto già accordata o per la parte riferibile alle perdite di esercizio, per ciascun anno successivo a quello cui si riferisce la terza revisione. Tali acconti saranno recuperati sugli importi che dovranno essere attribuiti in attuazione dei provvedimenti da emanare ai sensi del primo comma del presente articolo.

Art. 16.
Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nella legge 2 agosto 1952, n. 1221, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 17.
Provvedimenti finanziari

All'onere complessivo di lire 25.500 milioni derivante dalla presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1978, con le somme iscritte al capitolo 1652 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno medesimo.

Alla dotazione del capitolo, di cui all'articolo 10 della presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1978, mediante riduzione delle somme che, a titolo di rinnovi, figurano iscritte ai capitoli 1652, 1653, 1654 e 7272 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, sulla scorta delle proposte che a tal fine saranno formulate dal Ministro dei trasporti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1978

LEONE

ANDREOTTI — COLOMBO —
PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO-LEGGE 24 giugno 1978, n. **298**.
Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare i contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani in corso alla data del 30 giugno 1978 sono prorogati fino al 31 luglio 1978.

Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione la proroga si applica limitatamente ai contratti stipulati con conduttori e subconduttori che abbiano un reddito complessivo netto non superiore ad otto milioni di lire. Il reddito complessivo si intende riferito alla somma dei redditi imputati al locatario e a tutti i soggetti di imposta che abbiano residenza anagrafica nell'alloggio in locazione.

Nei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani destinati ad uso di abitazione, in corso alla data del 30 giugno 1978 e non soggetti a proroga, il canone non può essere aumentato, anche se la locazione venga rinnovata con altro conduttore.

Sino alla predetta data del 31 luglio 1978 continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 77, convertito nella legge 24 maggio 1978, n. 220, nonché le altre disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani, fatta eccezione per quelle che prevedono la sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili locati.

Art. 2.

L'art. 2 del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 77, convertito nella legge 24 maggio 1978, n. 220, è sostituito dal seguente:

« Per i provvedimenti di rilascio degli immobili urbani locati il pretore, su istanza del locatore, fissa con decreto la data della esecuzione non prima del 1° settembre 1978, nel seguente ordine:

per i provvedimenti divenuti esecutivi anteriormente al 1° gennaio 1975, entro e non oltre il 30 novembre 1978;

per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1975, entro e non oltre il 31 dicembre 1978;

per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1976, entro e non oltre il 28 febbraio 1979;

per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1977 ed il 31 gennaio 1978, entro e non oltre il 30 aprile 1979.

L'istanza del locatore deve essere proposta almeno un mese prima delle singole scadenze previste dal comma precedente. Qualora l'istanza sia proposta oltre tale termine, il pretore fissa la data dell'esecuzione entro e non oltre un mese da quella dell'avvenuta proposizione.

Il decreto deve essere comunicato al conduttore almeno venti giorni prima della data fissata per l'esecuzione.

La disposizione di cui al primo comma non si applica:

1) per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore che non sia stata sanata in attuazione dei provvedimenti disposti dal giudice ai sensi dei commi sesto e settimo dell'art. 4 della legge 26 novembre 1969, n. 833;

2) per quelli fondati sulla urgente e improrogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso, a qualunque uso adibito, ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori;

3) per quelli fondati sulla disponibilità, da parte del conduttore, di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune o in altro comune dove abitualmente dimora;

4) per quelli fondati, se l'immobile è destinato ad uso diverso da quello di abitazione, sulla cessazione dell'attività per la quale esso serviva, salvo che il conduttore sia costretto ad adibirlo ad uso di abitazione propria;

5) per quelli fondati sulla risoluzione del contratto di locazione per gravi inadempienze contrattuali del conduttore e in ogni caso per essersi il conduttore stesso servito dell'immobile per lo svolgimento di attività penalmente illecite;

6) per quelli fondati sui motivi di cui all'art. 4, n. 2, della legge 23 maggio 1950, n. 253.

Per i provvedimenti di rilascio di immobili urbani locati divenuti esecutivi tra il 1° febbraio ed il 31 luglio 1978 e per quelli di cui al comma precedente, il periodo di graduazione e proroga non potrà superare il termine del 30 aprile 1979. Non potranno comunque essere superati i limiti massimi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 26 novembre 1969, n. 833 ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato

FANFANI

ANDREOTTI — BONIFACIO — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1978
Atti di Governo, registro n. 18, *foglio n.* 25

DECRETO-LEGGE 24 giugno 1978, n. **299**.

Modificazioni alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre ulteriori provvidenze per la ricostruzione delle zone del Belice colpite dagli eventi sismici del gennaio 1968;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per il completamento, nei comuni indicati dall'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, delle opere in corso di realizzazione o comunque finanziate ai sensi della legge 6 giugno 1975, n. 206, è autorizzata la spesa di lire 87 miliardi.

Tale stanziamento dovrà essere utilizzato per consentire la realizzazione delle opere di cui al precedente comma, qualora non sia possibile ridurre adeguatamente le previsioni progettuali.

Per l'esecuzione delle necessarie opere di urbanizzazione, nonché per gli indispensabili interventi indicati nelle lettere *b*), *d*), *f*), *g*), *h*) ed *i*) dell'art. 1 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e nell'art. 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è autorizzata la spesa di lire 65 miliardi.

A valere sullo stanziamento di cui al comma precedente, una somma non superiore a lire 6 miliardi sarà utilizzata nei comuni di cui all'art. 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

La somma complessiva di lire 152 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo è stanziata sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 27 miliardi per l'anno 1978, di lire 45 miliardi per l'anno 1979 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981.

Art. 2.

Il primo e secondo comma dell'art. 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è così modificato:

« Presso ciascuno dei comuni nel cui territorio dovranno essere realizzati alloggi da parte dei proprietari danneggiati è istituita una commissione composta:

dal sindaco o da un suo delegato che la presiede;

da quattro membri eletti dal consiglio comunale di cui due eletti dalla minoranza;

dal capo dell'ufficio tecnico comunale o da un suo sostituto nominato dal sindaco;

da un rappresentante della sezione autonoma dello ufficio del genio civile o dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, appartenente alla carriera tecnica direttiva dello Stato o in mancanza scelto tra gli impiegati appartenenti a corrispondente carriera della regione;

da un rappresentante della sezione autonoma del genio civile o dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto appartenente a carriera non inferiore a quella amministrativa di concetto dello Stato o in mancanza scelto tra gli impiegati appartenenti a corrispondente carriera della regione;

da un rappresentante sindacale scelto dal consiglio comunale tra una terna proposta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

dall'ufficiale sanitario del comune, o, in sua assenza, dal medico condotto nominato dal sindaco, con voto consultivo.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal segretario comunale o da un suo sostituto nominato dal sindaco tra i dipendenti del comune ».

Art. 3.

Il penultimo comma dell'art. 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è così modificato:

« La deliberazione della commissione sostituisce ogni parere e determinazione degli organi di amministrazione locale o statale, anche se previsti in leggi speciali, nonché il parere della commissione edilizia comunale anche nel caso in cui il progetto presentato dal proprietario danneggiato differisca in estensione planimetrica e volumetrica, ma sempre entro i limiti degli strumenti urbanistici vigenti, dall'alloggio ammissibile al contributo della presente legge.

Le commissioni comunali deliberano anche in ordine all'assegnazione delle aree necessarie per la ricostruzione degli alloggi di cui all'art. 5, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, nonché per l'assegnazione degli alloggi e locali costruiti ai sensi dell'art. 1, lettera *d*), del predetto decreto-legge n. 79 ».

Art. 4.

A modifica e integrazione di quanto stabilito con l'ultimo comma dell'art. 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sostituito con l'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, l'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968 ha facoltà di affidare l'esecuzione, compresa la progettazione e la direzione dei lavori delle opere pubbliche di sua competenza, nonché delle opere di attuazione dei piani particolareggiati in riferimento ai programmi pluriennali di attuazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, in concessione ai comuni interessati che dichiarino di accettare entro trenta giorni dall'interpello.

L'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968 potrà affidare gli adempimenti medesimi, per la realizzazione di alloggi popolari, agli istituti autonomi per le case popolari.

Nel disciplinare di concessione sarà prevista a titolo di rimborso spese a favore del concessionario una somma non superiore al 5 per cento, calcolato sull'importo dei soli lavori.

Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 5.

All'art. 3 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è aggiunto il seguente comma:

« Coloro che, senza titolo legittimo ma in buona fede, occupavano l'immobile sinistrato alla data del sisma, possono chiedere il contributo di cui al primo comma e procedere al ripristino dell'immobile stesso, salvo il diritto di proprietà, qualora il proprietario non vi abbia per qualsiasi motivo provveduto nel termine relativo ».

Art. 6.

Coloro che hanno titolo ad usufruire dei benefici di cui all'art. 5 del presente decreto devono presentare la relativa domanda all'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Il funzionamento dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981.

Per gli oneri di carattere generale necessari al funzionamento degli uffici di cui al comma precedente, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per ciascuno degli esercizi finanziari 1979, 1980 e 1981.

Art. 8.

Per le maggiori spese dipendenti dagli interventi di pronto soccorso di competenza del Ministero dei lavori pubblici ed eseguite dal provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, previsti dal decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, e successive modificazioni ed integrazioni, lo stanziamento previsto dall'art. 6 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è ulteriormente integrato di lire 6.250 milioni.

Detta somma di lire 6.250 milioni sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1978, per essere assegnata al provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia.

Art. 9.

Per tutte le opere pubbliche edilizie che si eseguono ai sensi del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed ai sensi del presente decreto, non si applica il disposto di cui all'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, concernente le opere d'arte negli edifici pubblici.

Art. 10.

All'onere di lire 33.250 milioni derivante, per l'anno finanziario 1978, dall'applicazione del presente decreto, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

ANDREOTTI — STAMMATI — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1978
Atti di Governo, registro n. 18, *foglio n.* 26

DECRETO-LEGGE 24 giugno 1978, n. **300**.

Provvidenze per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia e proroga della gestione stralcio prevista dall'art. 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre provvidenze per le popolazioni delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del maggio 1976;

Ritenuta altresì la necessità e l'urgenza di disporre una ulteriore proroga della gestione stralcio affidata al prefetto di Udine ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

A favore delle imprese di cui all'art. 4 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500, nonchè dei soggetti di cui all'art. 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 987, è concessa per il periodo di un anno la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura del 60 %, a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1978.

Per le imprese di cui sopra che abbiano ripreso l'attività anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, la sospensione di cui al precedente comma decorre dal periodo di paga successivo a quello in cui termina il beneficio dello sgravio previsto dall'art. 4 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500.

Art. 2.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi ai sensi del precedente articolo, del terzo comma dell'art. 7 e del primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, da effettuarsi senza corresponsione di interessi nel termine massimo di un quinquennio a decorrere dal 1° luglio 1979.

In relazione a quanto disposto con il presente articolo cessano di avere efficacia i decreti ministeriali 26 maggio 1978, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 giugno 1978 adottati per l'attuazione rispettivamente delle disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 7 e al secondo comma dell'art. 9 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227.

Art. 3.

Il termine per la definizione della gestione stralcio affidata al prefetto di Udine, già prorogato al 30 giugno 1978 dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1978.

Entro sessanta giorni da tale data dovranno essere versate le eventuali rimanenze attive della gestione stralcio alla regione Friuli-Venezia Giulia che subentrerà anche nel completamento degli adempimenti connessi con gli impegni già assunti in ordine a contratti in corso di attuazione alla data del 30 giugno 1978.

I prefabbricati acquistati con le disponibilità del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, sono trasferiti in proprietà alla regione Friuli-Venezia Giulia ad eccezione di quelli assegnati dal commissario straordinario ai Ministeri dell'interno e della difesa.

Per la manutenzione dei prefabbricati trasferiti alla regione ai sensi del precedente comma, la stessa potrà utilizzare le somme assegnatele dall'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

ANDREOTTI — ROGNONI — PANDOLFI — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1978
Atti di Governo, registro n. 18, *foglio n.* 27

DECRETO-LEGGE 24 giugno 1978, n. **301**.

Proroga del termine previsto dall'art. 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonchè statizzazione delle istituzioni scolastiche e dei convitti per sordomuti gestiti dall'Ente nazionale sordomuti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali degli enti di cui alla tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonchè di disporre la statizzazione delle istituzioni scolastiche e dei convitti per sordomuti gestiti dall'Ente nazionale sordomuti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro;

Decreta:

TITOLO I

Art. 1.

Il decimo comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è sostituito dal seguente:

« In ogni caso qualora al primo gennaio 1979 non sia stato emanato il decreto di cui ai precedenti commi, né abbiano provveduto in materia le leggi statali di cui agli articoli 25 e 34, cessa ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, a qualsiasi titolo erogati, a favore degli enti di cui alla tabella *B* ».

TITOLO II

Art. 2.

Le istituzioni scolastiche e i convitti per sordomuti di cui all'allegato *A* del presente decreto, gestiti dall'Ente nazionale sordomuti, sono statizzati a decorrere dal 1° luglio 1978.

Dei consigli di istituto delle dette istituzioni è chiamato a far parte un rappresentante dei non udenti designato dall'Ente nazionale sordomuti.

Art. 3.

Gli immobili o porzioni di essi, di proprietà dell'Ente nazionale sordomuti, utilizzati per l'attività scolastica ed i servizi convittuali per sordomuti sono assegnati in uso gratuito allo Stato, fino a quando permane l'attuale destinazione.

Gli arredi e le attrezzature didattiche e scientifiche delle istituzioni scolastiche nonché i beni mobili dei convitti sono trasferiti in proprietà allo Stato.

Art. 4.

Il personale di ruolo o incaricato a tempo indeterminato, in servizio nelle istituzioni scolastiche e nei convitti di cui al precedente art. 1 nell'anno scolastico 1977-78, è trasferito a domanda, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle dipendenze dello Stato, con decorrenza 1° luglio 1978, conservando la propria posizione di ruolo o di incaricato a tempo indeterminato.

L'inquadramento del personale di ruolo, contemplato nel precedente comma, è disposto nei corrispondenti ruoli statali e secondo le anzianità possedute.

Il personale docente incaricato a tempo indeterminato con trattamento di cattedra ed in possesso di abilitazione all'insegnamento, ove richiesta, nonchè il personale non docente incaricato a tempo indeterminato, ha titolo all'ammissione nei corrispondenti ruoli statali secondo le disposizioni che disciplinano l'immissione in ruolo del personale docente e non docente non di ruolo in servizio nell'anno scolastico 1977-78.

Parimenti ha titolo all'immissione nei corrispondenti ruoli statali il personale docente non di ruolo a tempo indeterminato, con trattamento di cattedra, che conseguirà l'abilitazione all'insegnamento al termine dei corsi abilitanti indetti con decreto ministeriale 1° luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 13 febbraio 1978.

Il restante personale incaricato a tempo indeterminato, di cui al precedente primo comma, ha titolo all'immissione nei ruoli unici statali secondo le disposizioni e con le modalità previste dal quarto comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

Qualora per effetto dell'inquadramento il personale previsto nel presente articolo conservi un trattamento economico complessivo inferiore a quello fruito presso l'ente, si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto, valutato in lire 2.127 milioni in ragione d'anno, si provvede, quanto a lire 900 milioni, con il contributo di cui alla legge 9 dicembre 1975, n. 749 e, quanto a lire 1.227 milioni, con i normali stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1978 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

ANDREOTTI — PEDINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978
Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 28

ALLEGATO *A*

Scuola media con annesso convitto: Padova.

Istituto tecnico commerciale e per geometri con annesso convitto: Padova.

Istituto professionale per odontotecnici con annesso convitto: Padova.

Scuola elementare media con annesso convitto: Vignale (Novara).

Scuola materna ed elementare con annesso convitto: Marsala (Trapani).

Scuola materna ed elementare con annesso convitto: Gallina (Reggio Calabria).

Scuole medie (2): Roma.

Convitto per alunni frequentanti le scuole medie di Roma e l'Istituto professionale di Stato per sordomuti « A. Magarotto »: Roma.

Convitto per alunni frequentanti l'Istituto professionale di Stato per sordomuti « A. Magarotto » - Scuola coordinata: Torino.

Scuola materna ed elementare con annesso convitto: Palermo.

Scuola media con annesso convitto: Palermo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1978, n. **302.**

Soppressione della rappresentanza permanente d'Italia presso l'Ufficio delle Nazioni Unite per le attività ed i problemi relativi al disarmo in Ginevra e trasferimento delle relative funzioni alla rappresentanza permanente d'Italia presso le Organizzazioni internazionali in Ginevra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

La rappresentanza permanente d'Italia presso l'Ufficio delle Nazioni Unite per le attività ed i problemi relativi al disarmo in Ginevra è soppressa con decorrenza 15 marzo 1978. A decorrere dalla predetta data le sue funzioni saranno svolte dalla rappresentanza permanente d'Italia presso le Organizzazioni internazionali in Ginevra.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1978
Registro n. 451 *Esteri, foglio n.* 387

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1978, n. **303.**

Soppressione del consolato generale di 1ª categoria in Klagenfurt (Austria) e istituzione di un consolato di 1ª categoria nella medesima località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il consolato generale di 1ª categoria in Klagenfurt (Austria) è soppresso con decorrenza 1° maggio 1978.

Art. 2.

A decorrere dal 1° maggio 1978 è istituito in Klagenfurt (Austria) un consolato di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: il Land della Carinzia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1978

LEONE

FORLANI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1978
Registro n. 451 *Esteri, foglio n.* 388

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1978, n. **304.**

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Vercelli ad acquistare ed a permutare alcuni immobili.

N. 304. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Vercelli, viene autorizzata ad acquistare i seguenti immobili in opzione dal comune di Cigliano (Vercelli): 1) un fabbricato sito in piazza Martiri della Libertà n. 10, distinto in catasto alla partita n. 484, foglio VI, part. n. 6, nonché parte del passaggio carraio e del cortile comune annessi al fabbricato medesimo e distinti in mappa al foglio VI, part. n. 8, di proprietà delle signore Perrone Rosalia ed Elisabetta in Vanoli, il tutto al prezzo di L. 40.000.000; 2) un terreno e l'immobile su di esso edificato sito in via Romualdo Bobba n. 12, distinto in catasto alla partita n. 236, foglio VI, part. n. 4, di proprietà delle signore Pellegrino Domenica, Teresa e Cesarina, al prezzo di L. 27.000.000; 3) un immobile sito in via Romualdo Bobba n. 4, composto di interi tre piani e distinto in catasto alla partita 677, foglio VI, particelle numeri 5/1, 5/2 e 195 graffati, 5/3 e 5/4, di proprietà dei signori Gianasso Chiara ed Antonio, al prezzo di L. 38.500.000. La camera di commercio suddetta, viene, altresì, autorizzata ad accettare in permuta dal comune di Cigliano il fabbricato sito in piazza Martiri della Libertà n. 12, distinto in mappa al foglio VI, numeri 7 e 8, composto da tre vani al pianterreno più androne carraio di accesso al cortile interno, da cinque vani al primo piano e da cinque vani al secondo piano e sottostante scantinato, impegnandosi a realizzare e a cedere, quale contropartita, quattro aule scolastiche funzionali ed in armonia con le disposizioni in materia di edilizia scolastica vigenti. Gli immobili sopracitati sono destinati alla realizzazione di una sala contrattazione merci in Cigliano.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1978
Registro n. 9 *Industria, foglio n.* 171

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1978, n. **305.**

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Siracusa ad acquistare un immobile.

N. 305. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio, e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Siracusa, viene autorizzata ad acquistare dagli eredi di Lena Fortunato, signori Lena Concetta, Marianna, Francesco, Corrado, Michelina, Sebastiano Corrado, Giuseppe, Carmela Maria Michela e Lucia Antonia, al prezzo di L. 24.700.000, definitivamente fissato in L. 31.788.900 con deliberazione 11 luglio 1977, n. 185, un locale della superficie di mq 122, sito in Siracusa, via XX Settembre n. 4 e via Duca degli Abruzzi n. 7, distinto al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 8329, foglio 171, particella 129 art. 1, destinato ad autorimessa per le vetture di proprietà camerale.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1978
Registro n. 9 *Industria, foglio n.* 172

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1978.

Sostituzione di un componente la commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 473;

Visti gli articoli 129 e 239 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029;

Visto il proprio decreto 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la Costituzione della Repubblica;

Visto il proprio decreto in data 2 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1977, registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 294, con il quale è stata determinata la composizione della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il triennio 1° giugno 1976-31 maggio 1979;

Ritenuto che in data 1° aprile 1977 è stato preposto alla Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata il dott. Ercole Gizzi, in sostituzione del dottor Guido Spanò;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Ercole Gizzi, direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata, è nominato, ai sensi dell'articolo 129, lettera *a*) del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, membro di diritto della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica come sopra costituita per il triennio 1° giugno 1976-31 maggio 1979, in sostituzione del dott. Guido Spanò.

Art. 2.

Il dott. Ercole Gizzi farà parte della 1ª e della 2ª sezione della commissione predetta e sarà, altresì, componente della commissione stessa quale membro effettivo nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 239, terzo comma, del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1978

LEONE

GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1978
Registro n. 8 *Lavori pubblici, foglio n.* 28

(5055)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1977.

Sostituzione di un membro della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali;

Visto il decreto ministeriale 26 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 19 febbraio 1975, con il quale sono stati nominati i membri della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, per il quadriennio 1974-78;

Considerato che il rag. Antonio De Pasquale ha rassegnato le dimissioni da membro della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali;

Considerato che la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo ha segnalato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il dott. Antonio Sibille;

Decreta:

Il dott. Antonio Sibille è nominato membro della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, in sostituzione del ragionier Antonio De Pasquale, per il quadriennio 1974-1978, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1977

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1978
Registro n. 6 *Industria, foglio n.* 244

(4986)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1978.

Nomina della commissione per gli accertamenti sulle caratteristiche delle varietà vegetali.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 concernente l'istituzione, per alcune specie di piante, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Considerato che a norma dell'art. 19 della citata legge n. 1096/71, l'iscrizione ai predetti registri è subordinata al parere di apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta la necessità, per scadenza del mandato conferito con il decreto ministeriale 9 gennaio 1975, di procedere alla nomina della nuova commissione per il triennio 1978-80;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che reca modifiche ed integrazioni alla legge n. 1096/71 ed in particolare all'art. 28 che prevede, ad integrazione del citato organo collegiale di nomina ministeriale, la partecipazione di tre tecnici agricoli in rappresentanza delle regioni;

Vista la designazione dei rappresentanti regionali, formulata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Viste le designazioni formulate dalle associazioni delle categorie di cui al citato art. 19 della legge n. 1096/71;

Decreta:

La commissione di cui alle premesse, prevista dall'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per il triennio 1978-80 è costituita come segue:

Presidente:

Zangara dott. Luigi, direttore dell'istituto dei registri delle varietà dei prodotti sementieri, Roma.

Membri:

Bruno, dott. Francesco, Ranieri dott. Benedetto e Perulli dott. Paolo, in rappresentanza delle regioni;

Bianchi prof. Angelo, direttore dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura, Roma;

Haussmann prof. Giovanni, direttore f.r. dell'istituto sperimentale colture foraggere, Lodi;

Orsi prof. Sergio, direttore dell'istituto di agronomia e coltivazioni erbacee, Università di Firenze;

Gambassi dott. Mariano, primo dirigente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Michahelles dott. Marco, in rappresentanza dei costitutori di razze vegetali;

Morelli Niccolò, in rappresentanza dei produttori di sementi;

Stringa per. agr. G. Luigi e Alessandri dott. Vincenzo, in rappresentanza degli agricoltori;

Viali dott. Giorgio, in rappresentanza della Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Cortelli dott. Carlo, in rappresentanza dell'Alleanza nazionale dei contadini.

La commissione potrà di volta in volta essere integrata da due esperti delle specie cui appartengono le varietà in esame.

Le funzioni di segretario della commissione saranno esercitate da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1978

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1978
Registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 75

(5083)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1978.

Proroga fino al 31 dicembre 1978 delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 maggio 1965, sull'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti che riparano o ricostruiscono case di civile abitazione, o fabbricati rurali, danneggiati o distrutti a causa degli eventi bellici.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Veduto l'art. 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Veduta la legge 31 luglio 1954, n. 607, con la quale è stata trasferita al Ministero dei lavori pubblici la competenza relativa alla concessione dei contributi previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per le riparazioni, le ricostruzioni ed i ripristini delle case di civile abitazione danneggiate o distrutte nel territorio nazionale per effetto degli eventi bellici;

Veduto il proprio decreto del 31 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 23 aprile 1976, con il quale sono state prorogate fino al 31 dicembre 1977 le disposizioni per l'attuazione dell'assistenza gratuita tecnico-amministrativa, di cui al citato art. 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti che riparano o ricostruiscono fabbricati di civile abitazione di loro proprietà danneggiati o distrutti nel territorio nazionale a causa di fatti di guerra, contenute nel proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici in data 18 maggio 1965 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 dell'8 ottobre 1965;

Veduto il proprio decreto del 28 dicembre 1967, con il quale, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, le norme di cui al precedente decreto del 18 maggio 1965 sono state estese anche a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti proprietari di fabbricati rurali, ammessi dall'art. 6 della legge 13 luglio 1966, n. 610, al beneficio dei contributi di cui agli articoli 1 e 2 della stessa legge od all'art. 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, con le norme procedurali di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 607;

Ritenuto che, perdurando le condizioni per le quali sono state prorogate le disposizioni di cui ai summenzionati decreti, si rende opportuno continuare ad assicurare l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto 18 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 dell'8 ottobre 1965 e nel decreto del 28 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 28 febbraio 1968, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1978 a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti.

Art. 2.

Gli enti e le associazioni giuridicamente riconosciuti ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile oppure dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nel cui statuto è stata prevista l'assistenza ai danneggiati di guerra, debbono comunicare al Ministero dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, il proprio intendimento di voler prestare l'assistenza gratuita a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti.

Art. 3.

A modifica degli articoli 3 e 4, lettera *a*), del decreto ministeriale 18 maggio 1965:

la detrazione da operare sulle somme che verranno pagate fino al 31 dicembre 1978 per contributi concessi dal Ministero dei lavori pubblici dalla data di applicazione del citato decreto ministeriale 18 maggio 1965. ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 607, è fissata nella misura dello 0,30 per cento;

in relazione alle detrazioni così operate, alla fine di ogni trimestre, potranno essere corrisposti agli enti ed alle associazioni di cui al precedente art. 2, acconti contenuti nel limite massimo dello 0,25 per cento dei pagamenti disposti nel trimestre decorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1978

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dei lavori pubblici
STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1978
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 17

(5075)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Rectobicetina » supposte nella confezione 4 supposte, della ditta Laboratorio farmaceutico C.T., in San Remo. (Decreto di revoca n. 5172/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 22 luglio 1953 e 1° aprile 1968, con i quali è stata registrata al n. 7926 la specialità medicinale denominata « Rectobicetina » supposte nella confezione 4 supposte a nome della ditta Laboratorio farmaceutico C.T., con sede in San Remo (Imperia), via Dante Alighieri, 51, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultando agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Rectobicetina » supposte nella confezione 4 supposte, registrata al n. 7926 in data 22 luglio 1953 e 1° aprile 1968 a nome della ditta Laboratorio farmaceutico C.T., con sede in San Remo (Imperia), via Dante Alighieri, 51.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4807)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Streptocol composto » confetti (15 confetti); polvere uso orale (flacone × g 50) e sospensione (flacone × g 80) della ditta Dietopharma - Istituto farmaco-dietetico italiano S.p.a., in Firenze. (Decreto di revoca n. 5167/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 8 novembre 1955, 23 maggio 1958 e 21 novembre 1964, con i quali venne registrata rispettivamente ai numeri 10521, 10521/A e 10521/B, a nome della ditta Dietopharma - Istituto farmaco-dietetico italiano S.p.a., di Firenze, via Domenico Maria Manni, 67, la specialità medicinale denominata « Streptocol composto » confetti (15 confetti); categoria polvere uso orale (flacone g 50) e categoria sospensione (flacone g 80), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultando agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni fornite dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Streptocol composto » confetti (15 confetti); polvere uso orale (flacone g 50) e sospensione (flacone g 80), registrata rispettivamente ai numeri 10521, 10521/A e 10521/B con decreti in data 8 novembre 1955, 23 maggio 1958 e 21 novembre 1964, a nome della ditta Dietopharma - Istituto farmaco-dietetico italiano S.p.a. di Firenze, via Domenico Maria Manni, 67.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4802)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1977 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria;

Vista la nota con la quale il dott. Franco De Franco, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del credito, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota con la quale l'associazione sindacale fra le aziende del credito ha designato il sig. Giuseppe Spagnuolo in sostituzione del dott. Franco De Franco;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Spagnuolo è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria in rappresentanza dei datori di lavoro del credito ed in sostituzione del dott. Franco De Franco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1978

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

(5064)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra internazionale del marmo e macchine per la lavorazione del marmo », in S. Ambrogio di Valpolicella.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra internazionale del marmo e macchine per la lavorazione del marmo », che avrà luogo a S. Ambrogio di Valpolicella (Verona) dal 9 al 17 settembre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(5074)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra nazionale delle sementi e delle attrezzature sementiere », in Vicenza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra nazionale delle sementi e delle attrezzature sementiere », che avrà luogo a Vicenza dal 2 al 4 settembre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(5067)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Macef-autunno 1978 - Mostra mercato internazionale degli articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, argenterie, articoli da regalo, ferramenta ed utensileria », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Macef-autunno 1978 - Mostra mercato internazionale degli articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, argenterie, articoli da regalo, ferramenta ed utensileria », che avrà luogo a Milano dall'8 al 12 settembre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(5073)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXIX Fiera di Messina - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXIX Fiera di Messina - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Messina dal 5 al 20 agosto 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(5068)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XLII Fiera del Levante - Campionaria generale internazionale », in Bari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XLII Fiera del Levante - Campionaria generale internazionale », che avrà luogo a Bari dall'8 al 18 settembre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(5069)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1978.

Determinazione del controvalore in lire italiane del franco oro ai fini della tariffazione per i servizi internazionali postali e di telecomunicazione.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dalla Unione internazionale delle telecomunicazioni (U.I.T.) a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973, resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Visti gli atti internazionali adottati dall'Unione postale universale (U.P.U.) a Losanna il 5 luglio 1974, resi esecutivi con il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1975, n. 684;

Visto l'accordo istitutivo della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), con annesso regolamento interno e protocollo finale, firmato a Montreux il 26 giugno 1959 e reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1960, n. 774;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ed in particolare l'art. 8 del testo unico medesimo;

Vista la legge 23 marzo 1947, n. 132, con la quale l'Italia ha dato la propria adesione agli accordi per la costituzione del Fondo monetario internazionale;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 1960, n. 14, convertito nella legge 3 marzo 1960, n. 184, recante norme per la rivalutazione delle disponibilità in oro della Banca d'Italia;

Visti il decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 867, convertito nella legge 23 febbraio 1977, n. 42 ed il decreto ministeriale 31 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 1977, recanti nuove norme per la valutazione delle disponibilità in oro della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea plenaria della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) tenutasi a Goteborg (Svezia) il 10 e 11 marzo 1976, in materia di adozione del diritto speciale di prelievo del Fondo monetario internazionale quale unità monetaria intermediaria per la conversione in moneta reale dei saldi contabili espressi in franchi oro inerenti ai servizi internazionali postali, di bancoposta e di telecomunicazioni;

Attesa la necessità di determinare l'entità corrente del controvalore in lire italiane del franco oro, ai fini della percezione sulla utenza per il traffico in uscita dall'Italia — degli importi globali di tariffazione (Taxes de Perception) in franchi oro — comprensivi di quote di pertinenza italiana e di quote da devolvere alle amministrazioni estere interessate —, per i servizi internazionali postali, di bancoposta e di telecomunicazioni;

Preso atto del parere espresso al riguardo dal Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro e dal Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle valute;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il controvalore in lire del franco oro, da applicare ai fini della percezione sull'utenza degli importi totali di tariffazione (Taxes de Perception) in franchi oro per i servizi internazionali postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, è fissato nella seguente misura: un franco oro = lire italiane 353 (trecentocinquantatre).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1978

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GULLOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1978
Registro n. 26 Poste, foglio n. 1

(5194)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1978.
Tariffe postali per l'estero.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione postale universale, stipulata a Losanna il 5 luglio 1974 e relativo protocollo finale, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1975, n. 684;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 30 settembre 1976;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* le tariffe postali per l'estero sono stabilite nelle misure indicate nell'annessa tabella firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

A decorrere dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 14 settembre 1976, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1978

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GULLOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1978
Registro n. 26 *Poste, foglio n.* 2

TARIFFE POSTALI PER L'ESTERO

Corrispondenze

1. — Lettere: (1)

fino a 20 gr	L. 220
da oltre 20 gr fino a 50 gr	» 400
da oltre 50 gr fino a 100 gr	» 530
da oltre 100 gr fino a 250 gr	» 1050
da oltre 250 gr fino a 500 gr	» 2000
da oltre 500 gr fino a 1000 gr	» 3500
da oltre 1000 gr fino a 2000 gr	» 5700

2. — Aerogrammi » 220

3. — Cartoline postali (1) » 150

(1) Nei rapporti con la Francia e il Principato di Monaco:
lettere di peso fino a 100 gr: tariffa in vigore per l'interno.
Per le lettere di peso superiore a 100 gr si applica la tariffa internazionale;
cartoline postali: tariffa in vigore per l'interno.
Nei rapporti con il Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi;
lettere di peso fino a 20 gr: tariffa in vigore per l'interno.
Per le lettere di peso superiore a 20 gr si applica la tariffa internazionale;
cartoline postali: tariffa in vigore per l'interno.

4. — Stampe Cartoline illustrate e biglietti da visita, con non più di cinque parole di convenevoli Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili, a stampa:

fino a 50 gr	L. 80
da oltre 50 gr fino a 100 gr	» 100
da oltre 100 gr fino a 250 gr	» 200
da oltre 250 gr fino a 500 gr	» 350
da oltre 500 gr fino a 1000 gr	» 580
da oltre 1000 gr fino a 2000 gr	» 800
per ogni 1000 gr o frazione in più	» 400

Stampe spedite in sacchi speciali, dirette allo stesso destinatario ed alla stessa destinazione:

per ogni 1000 gr o frazione in più L. 400

Stampe a tariffa ridotta:

a) per i giornali e scritti periodici, da chiunque spediti, pubblicati in Italia e rispondenti alle condizioni richieste dal regolamento interno per usufruire della tariffa ridotta con esclusione, qualunque sia la regolarità della loro pubblicazione, delle stampe commerciali come cataloghi, listini di prezzi, pagine pubblicitarie aggiunte ai giornali ed agli scritti periodici;

b) per i libri, opuscoli, carte da musica e carte geografiche, purché non contengano alcuna pubblicità all'infuori di quella che figura sulla copertina o sulle pagine di custodia:

fino a 50 gr	L. 40
da oltre 50 gr fino a 100 gr	» 50
da oltre 100 gr fino a 250 gr	» 100
da oltre 250 gr fino a 500 gr	» 175
da oltre 500 gr fino a 1000 gr	» 290
da oltre 1000 gr fino a 2000 gr	» 400
per ogni 1000 gr o frazione in più	» 200

Stampe spedite in sacchi speciali, dirette allo stesso destinatario ed alla stessa destinazione:

per ogni 1000 gr o frazione in più L. 200

Tassa fissa per la restituzione di stampe non potute recapitare per qualunque ragione (stessi limiti previsti nel servizio interno):

per ciascun oggetto: tariffa in vigore per l'interno.

5. — Pacchetti postali:

fino a 100 gr	L. 250
da oltre 100 gr fino a 250 gr	» 450
da oltre 250 gr fino a 500 gr	» 800
da oltre 500 gr fino a 1000 gr	» 1300

6. — Tassa fissa di trattamento degli invii ordinari non od insufficientemente affrancati L. 180

Pacchi

7. — Tassa sul peso (quota parte territoriale di partenza e di arrivo):

fino a 1 kg	fr. oro 3,50
da oltre 1 kg fino a 3 kg	» 4,25
da oltre 3 kg fino a 5 kg	» 5,00
da oltre 5 kg fino a 10 kg	» 6,50
da oltre 10 kg fino a 15 kg	» 8,00
da oltre 15 kg fino a 20 kg	» 10,25

8. — Quota-parte di transito:

a) territoriale: tassa stabilita in relazione alla distanza ed al peso;

b) marittima: tassa stabilita in relazione alle miglia marine ed al peso;

c) aerea: tassa stabilita in relazione alla distanza aeropostale ed alle quote-parti di rete aerea interna di ogni singolo Paese di destinazione.

Servizi accessori e servizi vari

9. — Tassa di raccomandazione, oltre la francatura ordinaria:

per le corrispondenze chiuse e aperte	L. 450
per ogni sacco speciale di stampe	» 2250

10. — Tassa di consegna in mani proprie di oggetti raccomandati L. 100

11. — Soprattasse di trasporto aereo per le corrispondenze:

L.C. (lettere, cartoline postali, vaglia postali, vaglia di rimborso relativi ad invii con assegno, lettere assicurate, avvisi di accreditamento dei postagiro, avvisi di ricevimento e di pagamento);

A.O. (tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L.C.).

DESTINAZIONE	L.C.	A.O.
	per ogni 5 gr	per ogni 50 gr
	Lire	Lire
Europa (*)	—	45
Bacino Mediterraneo	25	45
Africa	80	165
Americhe	100	210
Asia	90	200
Oceania	165	380

(*) Per lo Stato della Città del Vaticano e per la Repubblica di San Marino vigono le tariffe interne.

12. — Tassa di espresso, oltre la francatura ordinaria:

per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco . L. 450

per ogni sacco speciale di stampe . » 2250

13. — Tassa di assicurazione:

a) sulle corrispondenze, oltre le tasse di francatura ordinaria e di raccomandazione:

per ogni 200 franchi oro o frazione di 200 franchi oro dichiarati . . L. 300

b) sui pacchi, oltre la tassa di francatura:

fino a 200 franchi oro di valore dichiarato . » 900
da oltre 200 fr. oro a 400 di valore dichiarato » 1200
da oltre 400 fr. oro a 600 di valore dichiarato » 1500
da oltre 600 fr. oro a 800 di valore dichiarato » 1800
da oltre 800 fr. oro a 1000 di valore dichiarato » 2200

14. — Tassa di assegno: all'atto dell'impostazione dell'invio contrassegno, per la liquidazione dell'importo dell'assegno mediante vaglia di rimborso (allo scoperto o in lista):

fino a L. 5.000 L. 800
da oltre L. 5.000 fino a L. 10.000 » 1100
da oltre L. 10.000 fino a L. 50.000 » 1400
da oltre L. 50.000 fino a L. 100.000 » 1800
da oltre L. 100.000 fino a L. 200.000 » 2200
da oltre L. 200.000 fino a L. 300.000 » 2500
da oltre L. 300.000 fino a L. 400.000 » 2800
oltre L. 400.000 » 3100

Se il mittente chiede che il vaglia di rimborso gli sia trasmesso per via aerea: oltre la tassa di assegno, soprattassa prevista per la categoria L.C. secondo il Paese di destinazione.

15. — Tassa di avviso di ricevimento, di pagamento o di iscrizione sul conto corrente . L. 250

16. — Tassa per la presentazione in dogana all'importazione:

per ogni invio di corrispondenza . L. 550

per ogni sacco speciale di stampe di peso superiore a kg 2 (se trattasi di libri kg 5) . » 1100

(per gli invii e i sacchi speciali contenenti libri, cataloghi, di opere librarie, riviste e scritti periodici, la tassa è riscossa solo nel caso che gli oggetti siano gravati di dazi doganali, tra i quali non è compresa l'I.V.A.)

per ogni pacco . . . . . » 1100

17. — Tassa per le formalità doganali di esportazione:

per ogni pacco . . . . L. 300

18. — Tassa per la presentazione in dogana delle bollette doganali A-47, A-55, dei Carnets E.C.S. e A.T.A. e dei pacchi contenenti oggetti d'arte e di antichità . . L. 300

19. — Tassa di piombo doganale:

per ogni pacco contenente oggetti d'arte e di antichità . . . . L. 100

20. — Tassa di giacenza e di custodia, per ogni pacco, con un massimo di 20 franchi oro:

dopo 3 giorni non festivi, per ogni giorno: tariffe in vigore per l'interno.

21. — Tassa per avviso di mancata consegna:

per ogni pacco . . . . L. 180

22. — Tassa d'imbarco:

per ogni pacco . . . . L. 250

23. — Tassa di reclamo:

per ogni pacco . . . . L. 300

24. — Tassa relativa alla domanda per ritiro di corrispondenza, pacco o vaglia, per modificazione di indirizzo, per annullamento o modificazione dell'importo dell'assegno del vaglia, ecc. . . . . L. 650

25. — Buoni risposta internazionali . . . . L. 400

Bancoposta

26. — Vaglia internazionali ordinari (allo scoperto o in lista):

tassa di emissione:

fino a L. 5.000 . . . . . L. 550
da oltre L. 5.000 fino a L. 10.000 . . . . . » 800
da oltre L. 10.000 fino a L. 50.000 . . . . . » 1000
da oltre L. 50.000 fino a L. 100.000 . . . . . » 1350
da oltre L. 100.000 fino a L. 200.000 . . . . . » 1700
da oltre L. 200.000 fino a L. 300.000 . . . . . » 2100
da oltre L. 300.000 fino a L. 400.000 . . . . . » 2400
oltre L. 400.000 . . . . » 2700

27. — Vaglia internazionali telegrafici: oltre la tassa indicata alla voce 26, è dovuta la tassa telegrafica.

28. — Richiesta di autorizzazione bancaria (mod. VII-*bis*): tassa di francatura ordinaria, per la richiesta e per la risposta, se non vengono allegati documenti; tassa di raccomandazione o di assicurazione, oltre la francatura ordinaria, se vengono allegati documenti.

29. — Tassa per l'emissione di vaglia internazionali con la clausola « Pagamento in mani proprie » . L. 100

30. — Tassa di rivalidazione e di duplicazione (quando la scadenza di validità o lo smarrimento non siano imputabili al servizio postale) . . . . L. 300

31. — Tassa per il pagamento a domicilio:

(quando il beneficiario si trovi nell'impossibilità di recarsi a riscuotere i vaglia in ufficio) . . . . . . L. 400

32. — Buoni postali di viaggio:

tassa di emissione comprensiva del costo del libretto:

per ogni taglio da franchi francesi 50 . . . . L. 50
per ogni taglio da franchi francesi 100 . . . . » 100
per ogni taglio da franchi francesi 200 . . . . » 200

33. — Conti correnti:

a) postagiro destinati all'estero di importo:

fino a L. 100.000 . . . . L. 100
per ogni 10.000 lire in più o frazione . . . . . » 10

b) revoca di postagiro internazionale . . . . . . » 500

LIMITI DI PESO, DI DIMENSIONI E DI VALORE

Limiti di peso

1. — Lettere e stampe (i pieghi contenenti libri possono raggiungere il peso di kg 5) kg 2

Sacchi speciali contenenti stampe dirette allo stesso destinatario e alla stessa destinazione » 30

2. — Cartoline illustrate, biglietti di visita, partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa gr 20

3. — Pacchetti postali kg 1

4. — Cecogrammi (carte punteggiate ad uso dei ciechi e lettere cecografiche) » 7

5. — Pacchi: il peso massimo dei pacchi postali nel regime internazionale è fissato di regola, in 20 kg. Tuttavia tale limite è ridotto a 10 kg od anche a 5 kg nei rapporti con alcuni Paesi.

Dimensioni massime

1. — Lettere, stampe, cecogrammi, pacchetti e spedizioni miste: lunghezza, larghezza e spessore sommati 90 cm senza che la dimensione maggiore possa superare 60 cm; se a forma di rotolo, lunghezza e due volte il diametro 104 cm senza che la dimensione maggiore possa oltrepassare 90 cm.

2. — Cartoline dell'industria privata, stampe sotto forma di cartolina da spedirsi allo scoperto (senza busta o fascia, ecc.), cartoline illustrate e biglietti di visita: cm 15 × 10,7.

3. — Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa: cm 23,5 × 12, tolleranza in più mm 2.

4. — Pacchi: m 1,50 per una qualsiasi delle dimensioni; m 3 per la somma della lunghezza e del perimetro più grande preso in un senso che non sia quello della lunghezza.

Sono considerati ingombranti i pacchi che superino le seguenti dimensioni: m 1,05 per una qualsiasi delle dimensioni; m 2 per la somma della lunghezza e del perimetro più grande preso in un senso che non sia quello della lunghezza.

Dimensioni minime

Le corrispondenze di qualsiasi specie debbono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm 9 × 14 con una tolleranza di mm 2; se a forma di rotolo, la lunghezza più il doppio diametro non deve essere inferiore a cm 17, purché la dimensione maggiore non sia inferiore a cm 10.

Per i pacchi valgono gli stessi limiti.

Limiti di valore

Assicurazione per le corrispondenze:

uffici principali ed uffici locali: franchi oro 2.500;

agenzie: franchi oro 1.000;

ricevitorie: franchi oro 50.

Assicurazione per i pacchi: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione ma non possono superare i 1000 franchi oro.

Vaglia: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione.

Assegno: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione.

INDENNITA' DI SMARRIMENTO

Per le corrispondenze raccomandate: 40 franchi oro.

Per sacchi speciali: 150 franchi oro.

Per i pacchi:

del peso fino a 5 kg	40 franchi oro
da oltre 5 kg fino a 10 kg	60 » »
da oltre 10 kg fino a 15 kg	80 » »
da oltre 15 kg fino a 20 kg	100 » »

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GULLOTTI

(5192)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1978.

Ristrutturazione delle tariffe per il servizio telefonico internazionale con i Paesi del regime europeo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento telefonico internazionale (Ginevra, 1973), richiamato dalla convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973 e resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Visto l'avviso D. 300 R del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico che indica i criteri per la determinazione delle quote di ripartizione e delle tasse di percezione per le relazioni telefoniche tra i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1976, n. 800;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 13 gennaio 1977, relativo alla ristrutturazione delle tariffe per il servizio telefonico internazionale con i Paesi del regime europeo ai fini della estensione del servizio automatico T.S.U.;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 15 dicembre 1977, con il quale sono state apportate modifiche al decreto ministeriale del 3 gennaio 1977 sopracitato;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1978, con il quale viene fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per le relazioni tra l'Italia ed i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo le quote parti di tassa di pertinenza italiana espresse in franchi-oro, per ciascun minuto di conversazione telefonica, sono stabilite come segue:

Relazione —	Per traffico di partenza —	Per traffico di arrivo —
Albania	0,877	0,876
Algeria	2,20	—
Austria (vicinale)	0,55	0,45
Austria	1,075	0,57
Belgio	1,463	0,55
Bulgaria	0,674	1,661
Cecoslovacchia	1,137	0,523
Cipro	2,33	0,74
Danimarca	1,42	0,575
Egitto	5,00	4,50
Finlandia	1,26	1,762
Francia (vicinale)	0,545	0,44

Relazione —	Per traffico di partenza —	Per traffico di arrivo —
Francia	1,145	0,44
Germania R.D.A.	1,43	0,56
Germania R.F.A.	1,11	0,52
Gibilterra	1,537	0,50
Gran Bretagna	1,40	0,58
Grecia	1,13	0,56
Irlanda	1,64	0,65
Jugoslavia (vicinale pref.) . .	0,395	0,47
Jugoslavia (vicinale)	0,56	0,47
Jugoslavia	1,16	0,47
Libia	1,25	0,75
Lussemburgo	1,23	0,54
Malta (vicinale)	0,66	0,38
Malta	1,26	0,50
Marocco	1,17	1,72
Norvegia	1,617	0,658
Paesi Bassi	1,45	0,575
Polonia	1,37	0,575
Portogallo	1,55	0,658
Portogallo (Azzorre e Madera)	1,75	0,658
Romania	1,595	0,56
Spagna	1,37	0,50
Svezia	1,58	0,62
Svizzera (vicinale pref.) . .	0,53	0,41
Svizzera (vicinale)	0,695	0,41
Svizzera	1,295	0,41
Tunisia (vicinale)	0,55	0,45
Tunisia	0,984	0,616
Turchia	1,284	1,705
Ungheria	1,167	0,523
U.R.S.S.	1,96	0,61
Groenlandia	0,52	0,575
Islanda	2,47	0,59
Isole Faëroer	2,52	0,575

Per le relazioni con i Paesi non confinanti le quote suddette sono comprensive del corrispettivo minutario relativo all'impegno dei circuiti di transito attraverso altri Paesi.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione della tariffa (tassa di percezione), le relazioni di cui all'articolo precedente sono suddivise nelle seguenti zone:

I zona:

Austria (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Bolzano, Verona, Venezia e Trieste);

Francia (per il traffico telefonico tra le reti dei compartimenti di Cagliari, Genova e Torino da una parte ed i gruppi di reti di Lione e Marsiglia dall'altra);

Jugoslavia (per il traffico telefonico non a tariffa preferenziale tra le reti dei compartimenti di Bolzano, Verona, Venezia e Trieste da una parte e quelli di Lubiana, Rijeka - ex Fiume e Zagabria dall'altra);

Malta (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Catania e Palermo);

Svizzera (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Bolzano, Milano, Torino e Verona);

Tunisia (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Catania e Palermo).

II zona:

Albania, Austria (restante traffico), Cecoslovacchia, Francia (restante traffico), Grecia, Jugoslavia (restante traffico), Lussemburgo, Malta (restante traffico), Repubblica Federale Tedesca, Svizzera (restante traffico), Tunisia (restante traffico), Ungheria.

III zona:

Belgio, Danimarca, Gran Bretagna, Libia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Democratica Tedesca, Spagna.

IV zona:

Algeria, Bulgaria, Gibilterra, Irlanda, Norvegia, Portogallo, Romania, Svezia.

V zona:

Cipro, Finlandia, Marocco, Turchia, U.R.S.S., Faëroer (isole).

Le relazioni con l'Egitto, la Groenlandia, l'Islanda e il Portogallo (Azzorre e Madera) sono assoggettate al trattamento tariffario specificato nel successivo art. 3.

Art. 3.

La tariffa in franchi-oro, per le comunicazioni telefoniche effettuate tramite operatrice, è stabilita, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente articolo e salvo quanto previsto nel successivo art. 6, nella misura seguente:

Zona di tassazione —	Tariffa per minuto di conversazione —
I	fr. oro 1,00
II	» 1,60
III	» 1,90
IV	» 2,20
V	» 3,00

La tariffa per le relazioni con l'Egitto è stabilita nella misura di franchi-oro 10 per minuto di conversazione.

La tariffa per le relazioni con la Groenlandia è stabilita nella misura di franchi-oro 8 per minuto di conversazione.

La tariffa per le relazioni con l'Islanda è stabilita nella misura di franchi-oro 5 per minuto di conversazione.

La tariffa per le relazioni con il Portogallo (Azzorre e Madera) è stabilita nella misura di franchi-oro 3,75 per minuto di conversazione.

Gli importi di cui sopra, tradotti in lire italiane secondo il cambio in vigore e con la maggiorazione di L. 7 per soprattassa interurbana, si applicano per un minimo di 3 minuti.

Art. 4.

La tariffa (tassa di percezione) per le comunicazioni teleselettive, per ciascuna delle zone di tassazione di cui all'art. 2 e salvo quanto previsto dai commi successivi, si applica mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi secondo la tabella seguente:

Zona di tassazione —	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato —	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi) —
I	1	9"
II	1	6"
III	1	4,5"
IV	1	4"
V	1	3"

Nei casi in cui per motivi tecnici non sia ovunque applicabile il ritmo di impulsi corrispondente ad una zona tariffaria, tutte le comunicazioni in partenza dall'Italia verso i Paesi compresi in tale zona verranno assoggettati alla tariffa corrispondente alla zona immediatamente precedente.

Per le comunicazioni teleselettive tra:

a) i distretti telefonici di Arona, Baveno, Bergamo, Breno, Busto Arsizio, Chiavenna, Clusone, Como, Domodossola, Lecco, Menaggio, Milano, Monza, Novara, Salò, S. Pellegrino, Seregno, Sondrio, Treviglio e Varese da una parte e i gruppi di reti svizzere di Bellinzona, Faido, Locarno e Lugano dall'altra,

b) i distretti telefonici di Bolzano, Bressanone, Brunico e Merano da una parte ed i gruppi di reti svizzere di Coira, Davos, Ilans, Sergans, S. Moritz e Scuol dall'altra,

c) i distretti telefonici di Gorizia e Trieste da una parte ed i gruppi di reti dei compartimenti di Lubiana e di Rijcka-ex Fiume dall'altra,

salvo che non sia prevista una tariffa di frontiera di cui al successivo art. 7, si applica una tariffa preferenziale mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di un impulso ogni 10,5 secondi, oltre quello alla risposta dell'utente chiamato.

Per le comunicazioni effettuate tramite operatrice tra gli stessi distretti si applica una tariffa pari a L. 300 per minuto.

Art. 5.

Le relazioni telefoniche internazionali di frontiera sono suddivise nelle seguenti due zone di tassazione:

I zona:

a) verso la Svizzera:

distretto di Como con gruppo di reti di Lugano;

distretto di Varese con gruppo di reti di Lugano;

b) verso la Jugoslavia:

distretto di Gorizia con gruppo di reti di Nova Gorika;

distretto di Trieste con gruppi di reti di Capodistria e di Postumia.

II zona:

a) verso la Francia:

distretto di S. Remo con il Dipartimento delle Alpi Marittime (Nizza, St. Sauveur sur Tinée, Lantosque, Sospel e Cannes).

b) verso la Svizzera:

distretto di Aosta con gruppo di rete di Martigny;

distretto di Baveno con gruppo di rete di Locarno;

distretto di Chiavenna con gruppo di rete di S. Moritz;

distretto di Domodossola con gruppo di rete di Briga;

distretto di Sondrio con gruppo di rete di S. Moritz;

c) verso la Jugoslavia:

distretto di Udine con gruppo di reti di Nova Gorika.

Art. 6.

Alle comunicazioni internazionali di frontiera effettuate tramite operatrice, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente art. 5, si applicano le stesse tariffe del traffico telefonico interurbano tramite operatrice previste dalle vigenti disposizioni, con le seguenti correlazioni:

alla I zona le tariffe dello scaglione da oltre 15 fino a 30 km;

alla II zona le tariffe dello scaglione da oltre 30 fino a 60 km.

Art. 7.

Alle comunicazioni internazionali di frontiera teleselettive, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente art. 5, si applicano le stesse tariffe del traffico telefonico interurbano teleselettivo previste dalle vigenti disposizioni con le seguenti correlazioni:

alla I zona le tariffe dello scaglione da oltre 15 fino a 30 km;

alla II zona le tariffe dello scaglione da oltre 30 fino a 60 km.

Art. 8.

Le conversazioni personali e quelle pagabili all'arrivo sono soggette, oltre alle tariffe previste nei precedenti articoli per il traffico tramite operatrice, ad una soprattassa pari al corrispettivo di 2 minuti di conversazione. Detta soprattassa non è cumulabile qualora siano richiesti, per la stessa conversazione, entrambi i servizi.

Art. 9.

Il valore di ciascun impulso è quello fissato per la tassazione delle comunicazioni urbane ed interurbane teleselettive dalle disposizioni in vigore.

Art. 10.

Gli importi delle tariffe di cui al precedente art. 4 sono comprensivi della soprattassa prevista dall'articolo 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 7 per minuto.

Gli importi di cui ai precedenti articoli 6 e 7 sono comprensivi della soprattassa medesima, nella misura di L. 20 per ogni unità di conversazione.

Art. 11.

A ciascuna conversazione telefonica internazionale effettuata da telefono a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa internazionale, la tariffa prevista dalle disposizioni in vigore per le analoghe conversazioni interurbane.

Art. 12.

Alle comunicazioni in partenza dagli impianti Phonex (Grandi Parlatori) e dalle cabine a chiamata diretta si applica la tassazione automatica.

Art. 13.

Per la remunerazione forfettaria dei circuiti di transito senza commutazione (transito diretto), in sostituzione dell'accredito di quote rapportate al volume effet-

tivo di traffico telefonico, i canoni annui per la locazione attiva e passiva tra amministrazioni sono così stabiliti per ogni tratta di 100 km in linea d'aria:

per gruppo secondario . . . . fr. oro 64.000
per gruppo primario . . . . . » 16.000
per circuito telefonico . . . . . » 1.600

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla medesima data i decreti ministeriali 3 gennaio 1977 e 15 novembre 1977, citati nelle premesse, sono abrogati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1978

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GULLOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1978
Registro n. 26 Poste, foglio n. 3

(5193)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1978.

Emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° giugno 1978, per lire 1.000 miliardi, ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 — recante provvedimenti urgenti per la finanza locale — convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, ed, in particolare, l'art. 20 il quale stabilisce che alla copertura dell'onere recato dal provvedimento stesso per l'anno finanziario 1978, valutato in lire 8.075 miliardi, si provvede fino a concorrenza dell'importo di lire 6.825 miliardi, maggiorato dell'ammontare corrispondente agli oneri per interessi e spese, mediante operazioni di ricorso al mercato finanziario nelle forme ivi previste, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1975, n. 394, e con facoltà di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, per le emissioni di certificati speciali di credito;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento della somma di lire 1.000 miliardi — comprensiva dei predetti oneri relativi all'anno 1978 — di far luogo ad un'emissione di certificati speciali di credito con l'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 3 della ripetuta legge 22 dicembre 1977, n. 951;

Visto l'art. 3 della richiamata legge 22 dicembre 1977, n. 951, a norma del quale il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a ventiquattro mesi, con le modalità e le caratteristiche stabilite nell'articolo stesso;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, come risulta dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43, è disposta l'emissione di una seconda tranche di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore per l'importo nominale di lire 1.000 miliardi, per una durata di 24 mesi, ad un prezzo di emissione di L. 100 per ogni cento lire di capitale nominale, con godimento 1° giugno 1978.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale sui certificati di credito di cui al precedente art. 1 è pari al tasso più elevato tra il 6,35 % e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annui — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza 3, 6 e 12 mesi tenutesi nei mesi di febbraio, marzo e aprile per le cedole con godimento 1° giugno e pagabili il 1° dicembre successivo e nei mesi di agosto, settembre e ottobre per le cedole con godimento 1° dicembre e pagabili il 1° giugno successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità di BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

In applicazione dei criteri di cui al precedente comma il tasso di interesse pagabile il 1° dicembre 1978 (prima cedola) è pari al 6,35 per cento.

I tassi di interesse pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole.

Art. 3.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, di divisione dei titoli al portatore, nonché quelle di tramutamento in nominativi.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è composta da un'unica serie.

Art. 4.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;
b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° dicembre ed al 1° giugno di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° dicembre 1978 e l'ultima il 1° giugno 1980.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° giugno 1980.

Art. 7.

I certificati speciali di credito verranno sottoscritti interamente dalla Banca d'Italia, ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facessero richiesta.

La consegna dei certificati speciali di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza dei certificati stessi.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse e per quelle relative al rimborso di certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati speciali di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'emissione dei certificati stessi, sono esenti da tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative.

Art. 9.

Il 30 giugno 1978 la Banca d'Italia provvederà a versare alla sezione di tesoreria provinciale di Roma l'importo corrispondente ai titoli assegnati, maggiorato del rateo di interessi maturato dal 1° giugno 1978 e fino alla data anzidetta, calcolato al tasso semestrale del 6,35 per cento.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma emetterà quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5066.

Art. 10.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattro cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica Italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 1977, N. 946, CONVERTITO NELLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1978, N. 43 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1978-1980 » « EMISSIONE 1° GIUGNO 1978 » « SECONDA TRANCHE ». Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'impronta a secco dello stemma della Repubblica, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso minimo di interesse semestrale, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO ».

Le cedole sono collocate al disotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1978-1980 » « EMISSIONE 1° GIUGNO 1978 » « SECONDA TRANCHE ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine, del valore nominale del certificato, della data di pagamento della cedola e dell'importo minimo relativo; nell'angolo, a sinistra in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero di serie ed il numero d'ordine del certificato è ripetuto, in basso, nel corpo del titolo e nelle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1978-1980 » « EMISSIONE 1° GIUGNO 1978 » « SECONDA TRANCHE ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posto al centro del rosone, ed, in basso, l'importo minimo relativo; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate in calcografia;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

la serie ed il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata in rosso per i tagli da un milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni ed in giallo per i tagli da 1.000 milioni.

Art. 11.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 1978, faranno carico al cap. 4692 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, il cui stanziamento è da integrarsi nelle forme prescritte, ed a quelli corrispondenti per gli anni 1979 e 1980.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico all'apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1978
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 173

(5228)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1978.

Proroga del termine di presentazione della domanda per la concessione dell'aiuto per il grano duro di produzione 1978.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 8 febbraio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 16 del medesimo mese, che, tenendo conto della relativa regolamentazione (CEE) vigente alla predetta data, reca norme riguardanti la concessione nel territorio della Repubblica dell'aiuto comunitario per il grano duro di produzione 1978;

Visto l'art. 1 del regolamento (CEE) del consiglio n. 1259/78 del 12 giugno 1978 che determina le ragioni della Comunità che possono beneficiare dell'aiuto predetto;

Visto il regolamento (CEE) della commissione n. 1390/78 del 23 giugno 1978 che, modificando disposizioni contenute nel regolamento della stessa commissione n. 2835/77 del 19 dicembre 1977, stabilisce nuove modalità applicative che gli Stati membri debbono tener presente ai fini della concessione dell'aiuto per il grano duro di produzione 1978;

Visto l'art. 1 del citato regolamento del consiglio n. 1259/78 che determina in U.C. 63 l'importo dell'aiuto suddetto per ogni ettaro di superficie in cui è stata effettuata la semina e conseguito il raccolto;

Visto il regolamento (CEE) del consiglio n. 976/78 del 12 maggio 1978, relativo al vigente tasso di cambio da applicare a varie monete nel settore agricolo;

Atteso che, per dare completa attuazione nel territorio della Repubblica alle norme comunitarie concernenti l'aiuto per il grano duro di produzione 1978, occorre emanare ulteriori disposizioni nazionali che, avuto riguardo a quelle comunitarie sopra citate, completano e modificano la normativa applivativa contenuta nel citato decreto ministeriale 8 febbraio 1978;

Considerato che ricorrono motivi per fare ricorso alla disposizione contenuta nel citato regolamento della commissione n. 1390/78 del 23 giugno 1978 concernente il nuovo termine ultimo di presentazione della domanda di aiuto;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) del consiglio n. 1259 del 12 giugno 1978, beneficierà dell'aiuto comunitario per il grano duro di produzione 1978 quello seminato nelle superfici ricadenti nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria, nonchè nelle superfici situate nei territori di tutte le altre regioni della Repubblica camprese nello elenco delle zone di montagna e delle zone svantaggiate di cui alle direttive (CEE) numeri 75/268 e 75/273 del consiglio del 28 aprile 1975.

Art. 2.

E' spostata al 15 luglio 1978 la data ultima di presentazione della domanda di aiuto, già fissata al 30 aprile 1978 dal decreto ministeriale 8 febbraio 1978.

Art. 3.

In ottemperanza al disposto dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1390/78 del 23 giugno 1978, il pagamento dell'aiuto agli aventi diritto deve essere effettuato entro il 31 luglio 1979.

Art. 4.

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 976/78 del 12 maggio 1978, l'importo dell'aiuto da corrispondere nei territori della Repubblica di cui all'art. 1 del presente decreto per il grano duro di produzione 1978 risulta fissato in L. 72.702 per ogni ettaro di superficie in cui è stata effettuata la semina e conseguito il raccolto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1978

Il Ministro: MARCORA

(5227)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinquantaquattro società cooperative

Con decreto ministeriale 25 maggio 1978 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa S.C.E., soc. coop. a r. l., in Aosta, costituita per rogito Stellatelli in data 16 aprile 1975, repertorio n. 20733, reg. soc. n. 1106;

2) società cooperativa di produzione e lavoro Monte Olimpino, soc. coop. a r. l., in Como, costituita per rogito Giannotti in data 18 gennaio 1969, rep. n. 100299, reg. soc. n. 6951;

3) società cooperativa edilizia Le Terrazze, soc. coop. a r. l., in Como, costituita per rogito Iannello in data 28 novembre 1973, rep. n. 13870/2486, reg. soc. n. 8881;

4) società cooperativa edilizia Edilfamiglia, fra capi di famiglie numerose, soc. coop. a r. l., in Erba (Como), costituita per rogito Salemi in data 26 gennaio 1972, rep. n. 31857/1389, reg. soc. n. 7858;

5) società cooperativa edilizia Domus Laeta, soc. coop. a r. l., in Venezia, costituita per rogito Papparella in data 10 luglio 1964, rep. n. 159, reg. soc. n. 8725;

6) società cooperativa agricola S. Leonardo, soc. coop. a r. l., in Moriago (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 9 marzo 1959, rep. n. 1056, reg. soc. n. 3317;

7) società cooperativa edilizia La Speranza, soc. coop. a r. l., in Treviso, costituita per rogito Santomauro in data 9 dicembre 1972, rep. n. 60827, reg. soc. n. 6398;

8) società cooperativa mista Co.Car.Fo. - Cooperativa cartolibrai forlivesi, in Forlì, costituita per rogito De Simone in data 5 agosto 1970, rep. n. 21758, reg. soc. n. 4804;

9) società cooperativa edilizia Cooperativa edificatrice dipendenti dell'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - I.N.A.I.L. e E.N.A.O.L.I., soc. coop. a r. l., in Forlì, costituita per rogito Macherozzi in data 23 gennaio 1964, rep. n. 15393, reg. soc. n. 3995;

10) società cooperativa edilizia Edificatrice Concordia, società coop. a r. l., in Forlì, costituita per rogito Petricelli in data 25 febbraio 1963, rep. n. 77748, reg. soc. n. 3832;

11) società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa invalidi civili, soc. coop. a r. l., in Ravenna, costituita per rogito Conte in data 5 gennaio 1972, rep. n. 51179, reg. soc. n. 3713;

12) società cooperativa edilizia abitazione operai e impiegati Anna, soc. coop. a r.l., in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), costituita per rogito Ugolotti in data 2 giugno 1964, rep. n. 47358, reg. soc. n. 3655;

13) società cooperativa edilizia Dell'Annunziata, soc. coop. a r. l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Bracciolani in data 7 marzo 1975, rep. n. 29866/11978, reg. soc. n. 2572;

14) società cooperativa edilizia San Cristoforo, soc. coop. a r. l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Leone in data 2 settembre 1974, rep. n. 83757/6126, reg. soc. n. 2517;

15) società cooperativa edilizia Dulci Domus, soc. coop. a r. l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Bracciolani in data 25 novembre 1971, rep. n. 24350/9631, reg. soc. n. 2191;

16) società cooperativa edilizia Ascensione 73, soc. coop. a r. l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Amadio in data 17 marzo 1973, rep. n. 28981/3856, reg. soc. n. 2475;

17) società cooperativa edilizia S.I.L.P. Ascoli Piceno n. 5, soc. coop. a r. l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Marini in data 22 gennaio 1964, rep. n. 45451/4094, reg. soc. n. 1889;

18) società cooperativa edilizia Primavera, soc. coop. a r. l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Leone in data 29 ottobre 1969, rep. n. 43170/3707, reg. soc. n. 2106;

19) società cooperativa edilizia Santa Maria del Lago, società coop. a r. l., in Moscufo (Pescara), costituita per rogito Coletti in data 22 luglio 1971, rep. n. 47399/5666, reg. soc. n. 1942;

20) società cooperativa edilizia Lavoratori Terminos 2°, soc. coop. a r. l., in Terni, costituita per rogito Federici in data 14 luglio 1975, rep. n. 134749, reg. soc. n. 59/75;

21) società cooperativa edilizia Solidarietà, soc. coop. a r. l., in Lanciano (Chieti), costituita per rogito De Angelis in data 8 giugno 1957, rep. n. 7400/1837, reg. soc. n. 587;

22) società cooperativa edilizia Ferrotranvieri, soc. coop. a r. l., in Lanciano (Chieti), costituita per rogito Zuccarini in data 12 dicembre 1958, rep. n. 3366, reg. soc. n. 601;

23) società cooperativa edilizia Marconi, soc. coop. a r. l., in Lanciano (Chieti), costituita per rogito Vesci in data 21 gennaio 1970, rep. n. 2788, reg. soc. n. 726;

24) società cooperativa edilizia Cooperativa del 2000, società coop. a r. l., in Vasto (Chieti), costituita per rogito de Simone in data 9 dicembre 1965, rep. n. 43053, reg. soc. n. 181;

25) società cooperativa edilizia Spes 70, soc. coop. a r. l., in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 11 giugno 1970, rep. n. 4246, reg. soc. n. 2286/70;

26) società cooperativa edilizia Cooperativa esuli Laurentina, soc. coop. a r. l., in Roma, costituita per rogito Cianci in data 14 dicembre 1971, rep. n. 173215, reg. soc. n. 13/72;

27) società cooperativa edilizia Europa 80, soc. coop. a r. l., in Roma, costituita per rogito Secca in data 2 aprile 1970, repertorio n. 6775, reg. soc. n. 3427;

28) società cooperativa edilizia Sesta Olimpia, soc. coop. a r. l., in Roma, costituita per rogito Vaccaro in data 24 novembre 1972, rep. n. 299347, reg. soc. n. 4131/72;

29) società cooperativa edilizia Regione Campania Boscotrecase n. 105, soc. coop. a r. l., in Boscotrecase (Napoli), costituita per rogito De Vivo in data 18 febbraio 1974, rep. n. 199639, reg. soc. n. 915;

30) società cooperativa di produzione e lavoro La Santantimese, soc. coop. a r. l., in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 18 febbraio 1975, rep. n. 67784, reg. soc. n. 447;

31) società cooperativa edilizia Il Sogno, soc. coop. a r. l., in Napoli, costituita per rogito Isabella in data 18 aprile 1973, rep. n. 142668, reg. soc. n. 1001;

32) società cooperativa di produzione e lavoro C.E.A. - Agopoli, soc. coop. a r. l., in Agropoli (Salerno), costituita per rogito Cammarano in data 14 febbraio 1974, rep. n. 6229, registro soc. n. 225;

33) società cooperativa edilizia Sannio Viola Mammola, soc. coop. a r. l., in Benevento, costituita per rogito Ronza in data 11 dicembre 1973, rep. n. 234/85, reg. soc. n. 1078;

34) società cooperativa edilizia Sannio Gladiolo, soc. coop. a r. l., in Benevento, costituita per rogito Ronza in data 14 febbraio 1974, rep. n. 695/169, reg. soc. n. 987;

35) società cooperativa edilizia Sannio in Fiore, soc. coop. a r. l., in Benevento, costituita per rogito Barbarisi in data 23 maggio 1973, rep. n. 356/21, reg. soc. n. 852;

36) società cooperativa edilizia Sannio La Nascente, società coop. a r. l., in Benevento, costituita per rogito Ronza in data 17 gennaio 1974, rep. n. 503/139, reg. soc. n. 984;

37) società cooperativa edilizia Arianna 1970, soc. coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito Di Cagno in data 27 novembre 1970, rep. n. 44596, reg. soc. n. 6452;

38) società cooperativa edilizia Diritto e giustizia, società coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito Romano in data 14 gennaio 1965, rep. n. 34177, reg. soc. n. 3589;

39) società cooperativa edilizia Co.Le.Mu. soc. coop. a r. l., in Conversano (Bari), costituita per rogito Rotondo in data 31 gennaio 1972, rep. n. 67693, reg. soc. n. 6825;

40) società cooperativa edilizia Nuova Residence, società coop. a r. l., in Valenzano (Bari), costituita per rogito Speranza in data 15 febbraio 1972, rep. n. 4401, reg. soc. n. 6882;

41) società cooperativa edilizia E. Menga, soc. coop. a r. l., in Copertino (Lecce), costituita per rogito Miglietta in data 17 aprile 1972, rep. n. 16072, reg. soc. n. 3079;

42) società cooperativa edilizia Mariella 72, soc. coop. a r. l., in Lecce, costituita per rogito Franco in data 29 aprile 1972, rep. n. 136264, reg. soc. n. 3095;

43) società cooperativa edilizia Sabrina, soc. coop. a r. l., in Catanzaro, costituita per rogito Le - Pera in data 4 dicembre 1970, rep. n. 7354, reg. soc. n. 1556;

44) società cooperativa edilizia Militen Civitas, soc. coop. a r. l., in Mileto (Catanzaro), costituita per rogito Maccari in data 1° settembre 1964, rep. n. 18601, reg. soc. n. 7;

45) società cooperativa edilizia Domus, soc. coop. a r. l., in Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), costituita per rogito Labbadia in data 20 dicembre 1972, rep. n. 9418, reg. soc. n. 376;

46) società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa artigiana magliaie il Telaio, soc. coop. a r. l., in Pabillonis (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 7 settembre 1973, rep. n. 9862, reg. soc. n. 6138;

47) società cooperativa di produzione e lavoro Artigiana S. Nicolò, soc. coop. a r. l., in Guspini (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 9 luglio 1973, rep. n. 9224, reg. soc. n. 6053;

48) società cooperativa di produzione e lavoro Artigiana Labor, soc. coop. a r. l., in Gonnosfanadiga (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 24 dicembre 1973, rep. n. 10416, registro soc. n. 6348;

49) società cooperativa edilizia La Caravella, soc. coop. a r. l., in Cagliari, costituita per rogito Fadda in data 12 marzo 1974, rep. n. 10957, reg. soc. n. 6525;

50) società cooperativa edilizia S. Raphael 72, soc. coop. a r. l., in Roma, costituita per rogito Parisi in data 13 giugno 1972, rep. n. 37137, reg. soc. n. 2017/72;

51) società cooperativa di consumo Esercenti prodotti ortofrutticoli ed alimentari - E.P.O.A., soc. coop. a r. l., in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 10 novembre 1972, repertorio n. 57521, reg. soc. n. 2710/72;

52) società cooperativa edilizia Casa dei cooperatori, società coop. a r. l., in Firenze, costituita per rogito Ritzu in data 14 maggio 1957, rep. n. 3332, reg. soc. n. 13577;

53) società cooperativa edilizia Magnolia già Apulia, soc. coop. a r. l., in Bari, costituita per rogito Caggianelli in data 19 settembre 1970, rep. n. 33723, reg. soc. n. 6381;

54) società cooperativa edilizia Siriana II, soc. coop. a r. l., in Portotorres (Sassari), costituita per rogito Masala in data 17 marzo 1970, rep. n. 309621, reg. soc. n. 1921.

(4991)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di indentificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta indicata a fianco del seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso:

Provincia di Arezzo:

283-AR: Terziani Carla, in Arezzo, via del Castro, 18/*B*.

(5046)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Parma 18 maggio 1978, n. 2230/Div. 1ª, l'Università di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione di diverse opere d'arte contemporanea da destinarsi al centro studi ed archivio della comunicazione visiva, dipartimento d'arte contemporanea, dell'Università stessa.

(5092)

PROVINCIA DI TRENTO

Sdemanializzazione di terreni in comune di Lavis

Con deliberazione 21 aprile 1978, n. 3325, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 3483/13, 3483/14, 3483/15, 3483/16, 3483/17 e 3482/1 in partita tavolare 997 del comune catastale di Lavis dal demanio al patrimonio provinciale.

(4861)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Torino

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Torino;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Torino.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Torino.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Torino entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di racomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una

esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita e escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1978
Registro n. 14 Giustizia, foglio n. 201

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilograta)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Torino.

Il sottoscritto . . residente oppure domiciliato a . . provincia di . . in via . . . c.a.p. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Torino, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 27 giugno 1978).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . nell'anno . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . .

Data, . .

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4888)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi quattrocentoquarantasette posti di operaio qualificato in prova, per i compartimenti di Torino, Milano, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi quattrocentoquarantasette posti di operaio qualificato in prova, per i compartimenti di Torino, Milano, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari, indetto con decreto ministeriale 17 maggio 1977, n. 994, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1977, registro n. 6 Trasporti, foglio n. 302, avrà luogo nel giorno 16 luglio 1978, alle ore 7,30 nei compartimenti e sedi appresso indicati:

Compartimento di Torino:

scuola media « L. B. Alberti », via Tolmino, 40, Torino;
scuola media « R. Pezzani », via Millio, 42, Torino;
istituto tecnico commerciale « L. Einaudi », via Braccini, 11, Torino;
scuola media « U. Foscolo », via Piazzi, 57, Torino;
scuola media « N. Sauro », via Cassini, 94, Torino.

Compartimento di Milano:

istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Zappa », viale Marche, 71, Milano;
liceo scientifico « L. Cremona », viale Marche, 73, Milano.

Compartimento di Verona:

scuola media « A. Manzoni », via Velino, 20, Verona;
scuola media « Quartiere S. Lucia », via S. Elisabetta, Verona.

Compartimento di Genova:

scuola media statale « Luca Cambiaso », via Luca Cambiaso, 6 (stazione ferroviaria più vicina Genova Brignole), Genova;
scuola media di Stato « G. Parini », via Archimede, 46 (stazione più vicina Genova Brignole), Genova.

Compartimento di Bologna:

istituto salesiano, via J. della Quercia, 1, Bologna;
istituto commerciale « G. Marconi », via Matteotti, 7, Bologna.

Compartimento di Firenze:

scuola media « G. Carducci », viale Gramsci, 11, Firenze;
scuola media « G. Pieraccini », viale S. Lavagnini, 23, Firenze;
scuola media « L. Magnifico », via L. da Vinci, 27, Firenze;
scuola media (Succi) « L. Magnifico », via Maffei, Firenze.

Compartimento di Roma:

istituto salesiano « Pio XI », piazza S. Maria Ausiliatrice, 54, Roma;
istituto « San Filippo Neri », via Don Orione, 8, Roma;
istituto salesiano « Sacro Cuore », via Marsala, 42, Roma;
istituto « San Leone Magno », piazza di Santa Costanza, 1, Roma.

Compartimento di Napoli:
scuola media « A. Gabelli », via Ponte di Casanova, 13, Napoli;
scuola media « R. Sanzio », via Blanch, 13, Napoli;
scuola media « G. Capuozzo », via Blanch, 13, Napoli;
istituto magistrale « P. Villari », via Rimini, Napoli;
liceo ginnasio « G. Garibaldi », via Carlo Pecchia, 26, Napoli;
scuola media « G. Cesare », via Puccini, 1, Napoli;
scuola media « Minucci », via D. Fontana, 136, Napoli;
scuola media « U. Saba », vico Acitillo, 90, Napoli;
liceo « Sannazzaro », via Puccini, 3, Napoli;
scuola media « M. Coppino », vico Acitillo, 57, Napoli;
istituto professionale di Stato per il commercio « G. Fortunato », vico Acitillo, 57, Napoli;
scuola media « Augusto I », via Terracina, 157, Napoli;
scuola media « Augusto II », via Terracina, 157, Napoli;
liceo « Umberto I », via Carducci, 1, Napoli.

Compartimento di Reggio Calabria:
liceo classico « T. Campanella », via T. Campanella, Reggio Calabria;
liceo scientifico « L da Vinci », via Possidonia, 8, Reggio Calabria;
istituto tecnico commerciale « R. Piria », via Plebiscito, 1, Reggio Calabria.

Compartimento di Palermo:
sede di Palermo:
istituto tecnico commerciale « F Ferrara », via Sgarlata, 11, Palermo;
istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi », via F Ferri, Palermo;
istituto tecnico industriale « E. Maiorana », via La Marmora, 66, Palermo;
quarto istituto tecnico commerciale, via Alberto Rallo, Palermo;
istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « E. Ascione », via L da Vinci, 364, Palermo;
sede di Messina:
scuola media « C D. Gallo », via Natoli, 87, Messina;
scuola media statale « Verona-Trento », via XXIV Maggio, Messina;
scuola media statale « G. Pascoli », via Gran Priorato, 11, Messina;
scuola media « Galatti », via Porta Imperiale, Messina;
scuola media G. Leopardi », rione Minissale, Messina;
sede di Catania:
scuola media statale « Dante Alighieri », via Cagliari, 59, Catania;
scuola media statale « De Santis », via Ammiraglio Caracciolo, 114, Catania.

Compartimento di Cagliari:
liceo ginnasio statale « G. M. Dettori », via Cugia, 2, Cagliari;
istituto magistrale statale « Eleonora D'Arborea », via Carboni Boi, 3, Cagliari.

(5208)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a nove posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel supplemento ordinario n. 5 al Bollettino ufficiale del Ministero del commercio con l'estero del 23 maggio 1978, è pubblicato il decreto ministeriale 6 aprile 1978, n. 2306, registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1978, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 371, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a nove posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 23 luglio 1976, n. 2966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 13 ottobre 1976.

(4778)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tre tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici-farmacisti.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1977, registro n. 17 Difesa, foglio n. 9, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tre tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici-farmacisti;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1978, registro n. 2 Difesa, foglio n. 118, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tre tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici-farmacisti;

Visti gli atti della commissione predetta e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tre tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici-farmacisti, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1977, citato nelle premesse:

1. cap.le san. cong. Percaccio Giovanni (nato il 26 marzo 1951)	punti	25,332
2. s. ten. farm. cpl. 1ª nom. Landini Andrea (nato il 19 maggio 1950)	»	24,578
3. s. ten. farm. cpl. cong. Lattarulo Michele (nato il 26 gennaio 1952)	»	24,495
4. s. ten. s. te. m. cpl. tratt. Caroselli Ugo (nato il 14 dicembre 1950)	»	22,517
5. s. ten. farm. cpl. cong. Schioppa Michelangelo (nato il 31 ottobre 1951)	»	22,373
6. s. ten. farm. cpl. 1ª nom. Gentili Graziano (nato il 23 ottobre 1952)	»	22,291
7. s. ten. farm. cpl. 1ª nom. Improta Roberto (nato il 17 agosto 1953)	»	21,862
8. s. ten. farm. cpl. 1ª nom. Barletta Maurizio (nato il 2 giugno 1950)	»	21,680
9. s. ten. farm. cpl. 1ª nom. Mazzocato Vincenzo (nato il 26 luglio 1953)	»	20,982
10. s. ten. farm. cpl. cong. Venezia Giovanni (nato il 7 settembre 1951)	»	20,487

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, i seguenti candidati sono dichiarati vincitori — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — nell'ordine appresso indicato:

1) cap.le san. cong. Percaccio Giovanni	punti	25,332
2) s. ten. farm. cpl. 1ª nom. Landini Andrea	»	24,578
3) s. ten. farm. cpl. cong. Lattarulo Michele	»	24,495

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1) s. ten. s. te. m. cpl. tratt. Caroselli Ugo	punti	22,517
2) s. ten. farm. cpl. cong. Schioppa Michelangelo	»	22,373
3) s. ten. farm. cpl. 1ª nom. Gentili Graziano	»	22,291
4) s. ten. farm. cpl. 1ª nom. Improta Roberto	»	21,862
5) s. ten. farm. cpl. 1ª nom. Barletta Maurizio	»	21,680
6) s. ten. farm. cpl. 1ª nom. Mazzocato Vincenzo	»	20,982
7) s. ten. farm. cpl. cong. Venezia Giovanni	»	20,487

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 marzo 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1978
Registro n. 13 *Difesa, foglio n.* 233

(4867)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di medico ed ostetrica condotti vacanti nella provincia di Catania.

Il medico provinciale di Catania rende noto che con decreto 30 maggio 1978, n. 4671, sono stati riaperti i termini del pubblico concorso, per titoli ed esami, per i posti di medico ed ostetrica condotti vacanti al 30 novembre 1977 nella provincia di Catania.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione e dei documenti, che dovranno essere inviati e presentati all'ufficio medico provinciale di Catania, corso Sicilia, 24, è fissata alle ore 14 del giorno 31 luglio 1978.

(5080)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Ascoli Piceno

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 548 in data 19 settembre 1977, con il quale veniva indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Ascoli Piceno;

Visti e riscontrati regolari gli atti della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 5 del 10 agosto 1972 prorogata con legge 29 dicembre 1972 e modificata con legge regionale n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultanti idonei nel concorso di cui alle premesse:

Rossi Giuseppe punti 192,962

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Ascoli Piceno, addì 31 maggio 1978

Il veterinario provinciale: SIDOTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 124 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per il posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Ascoli Piceno;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione del vincitore;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;

Vista la legge regionale n. 5 del 10 agosto 1972, e successive proroghe e modifiche;

Decreta:

Il prof. dott. Giuseppe Rossi è dichiarato vincitore del posto di veterinario comunale capo del comune di Ascoli Piceno.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Ascoli Piceno, addì 31 maggio 1978

Il veterinario provinciale: SIDOTI

(4874)

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia e medicina settica;

due posti di assistente di chirurgia toracica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(2265/S)

OSPEDALE SANTO PIETRO - CENTRO TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE « N. SCELBA » DI CALTAGIRONE

Concorso a cinque posti di assistente di pronto soccorso ed accettazione sanitaria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di assistente di pronto soccorso ed accettazione sanitaria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Santo Pietro di Caltagirone (Catania).

(2252/S)

FONDAZIONE « CENTRO S. ROMANELLO DEL MONTE TABOR » - OSPEDALE « S. RAFFAELE » DI SEGRATE

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Segrate (Milano).

(2250/S)

OSPEDALE ONCOLOGICO «M. ASCOLI» DI PALERMO

Concorso ad un posto di assistente di ematologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(2267/S)

OSPEDALE «S. SEBASTIANO MARTIRE» DI FRASCATI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di pronto soccorso;

un posto di aiuto otoiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Frascati (Roma).

(2259/S)

OSPEDALI RIUNITI DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia generale presso l'ospedale «Rizzoli» di Lacco Ameno di Ischia (con l'obbligo di residenza nell'isola e con rapporto di lavoro a tempo pieno);

un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Napoli.

(2260/S)

OSPEDALE «CUTRONI ZODDA» DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto della sezione di O.R.L. (a tempo definito);

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

(2266/S)

OSPEDALE CIVILE «MAZZOLANI-VANDINI» DI ARGENTA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Argenta (Ferrara).

(2270/S)

OSPEDALE CIVICO DI PARTINICO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio autonomo di pronto soccorso;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Partinico (Palermo).

(2268/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781770)